

Capitolo 1

La separazione

SOMMARIO: 1. Nozione, caratteristiche e presupposti della separazione. – 2. L'addebito. – 3. Gli effetti della separazione. – 4. La riconciliazione. – 5. L'assegno di mantenimento. – 6. Le altre questioni oggetto del giudizio di separazione (rinvio).

1. Nozione, caratteristiche e presupposti della separazione

Il nostro ordinamento ammette la separazione personale dei coniugi, precisando che essa può essere giudiziale o consensuale.

LEGGE

Art. 150 c.c.: «È ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi».

La separazione legale dei coniugi non pone fine al matrimonio, ma comporta l'attenuazione o il venir meno della maggior parte degli obblighi che dal matrimonio sono nati. In particolare, l'effetto principale della pronuncia della separazione è il venir meno dell'obbligo di coabitazione fra i coniugi. L'obbligo di reciproca collaborazione permane dopo la separazione con riferimento alle esigenze dei figli. Gli obblighi di reciproca assistenza permangono, ma muta la forma nella quale sono attuati: non più attraverso l'assistenza quotidiana che si realizza contribuendo ai bisogni dell'altro nella vita comune, ma attraverso il pagamento di un assegno di mantenimento (cfr. *infra*, § 5) che un coniuge può essere tenuto a versare al coniuge più debole. La separazione non fa venir meno i reciproci diritti successori dei coniugi, se non nel caso in cui essa sia pronunciata con addebito: in questo caso il coniuge a cui la separazione è addebitata perde i diritti successori nei confronti dell'altro (art. 548 c.c.; cfr. *infra*, § 2.7, in questo capitolo).

Il diritto di chiedere la separazione ha natura personalissima. Come tale esso non è disponibile; non è quindi suscettibile né di essere rinunciato, né di cadere in prescrizione, né di essere trasmesso, ad esempio per causa di morte.

Dalla natura personalissima del diritto a chiedere la separazione, conseguono alcune assai rilevanti conseguenze. La morte di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di separazione determina, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, la cessazione della materia del conten-

dere¹. Per tanto, qualora il procedimento si trovi nella fase del giudizio di Cassazione, la morte di una delle parti comporterà l'annullamento senza rinvio della sentenza resa dalla Corte di appello².

Sempre sulla base della natura personalissima del diritto, si dibatte se il rappresentante legale della persona incapace possa presentare la domanda di separazione in nome e per conto del rappresentato. I tribunali hanno affrontato la questione con esiti opposti, talvolta escludendo la legittimazione del rappresentante, talaltra ammettendola con riguardo, segnatamente, all'iniziativa assunta dall'amministratore di sostegno. In quest'ultimo caso i giudici hanno però sottolineato la necessità di verificare che l'iniziativa del rappresentante corrisponda effettivamente alla volontà del titolare del diritto, dal momento che indubbiamente si tratta di una scelta fondamentale della vita, attinente alla sfera più intima della persona. Qualora sia il coniuge dell'incapace a chiedere la separazione, la giurisprudenza ha ammesso talora il tutore a costituirsi in giudizio, mentre in altri casi si è optato per la nomina di un curatore speciale³.

Sempre dal carattere personalissimo dell'azione deriva l'inammissibilità dell'intervento di terzi in giudizio.

Il codice civile all'art. 151 precisa quali sono le condizioni in presenza delle quali la separazione può essere chiesta ed ottenuta: il verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o il verificarsi di fatti tali da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. È irrilevante, invece, che tali circostanze si siano verificate indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi.

Nonostante il formale contenuto nella norma ora ricordata, come si dirà meglio *infra* nel paragrafo successivo, da tempo la prassi giurisprudenziale sostanzialmente riconosce in capo a ciascun coniuge un vero e proprio diritto alla separazione. Tale circostanza rende poco utile, dal punto di vista pratico, tentare di individuare una casistica di motivi di separazione riconducibili alle due categorie individuate nell'art. 151 c.c.

1.1 L'intollerabilità della convivenza

L'intollerabilità della convivenza costituisce la causa che dà origine alla assoluta maggioranza delle separazioni. La dottrina si è a lungo interrogata su cosa si debba intendere per intollerabilità della convivenza e, in particolare, se essa debba essere valutata con criteri oggettivi, eventualmente facendo ricorso alla casistica o se possa bastare che il *ménage* coniugale risulti intollerabile anche ad uno solo degli sposi. Come è accaduto per altri aspetti della materia che ci occupa, la dottrina si è evoluta da posizioni più rigide e rigorose vicine ad una sensibilità sociale ancora legata all'idea di un matrimonio indissolubile, a posizioni che vedono nella separazione personale dei coniugi un riflesso della libertà dell'individuo. I sostenitori della necessità di individuare criteri oggettivi hanno sottolineato che, intendendo l'intollerabilità in senso soggettivo, si giunge al risultato di attribuire il diritto di domandare la separazione al coniuge che ha causato l'intollerabilità della convivenza, e ciò a dispetto della eventuale volontà dell'altro coniuge di mantenere l'unità familiare⁴. Non mancano autori, attestati su posizioni intermedie, che propendono per una interpretazione della norma che tenga conto di entrambi i dati, sia quello oggettivo, sia quelli soggettivo⁵.

1 Cass. civ. 3 febbraio 1990, n. 740.

2 Cass. civ. 4 aprile 1997, n. 2944.

3 Rispettivamente sulle due scelte: Cass. civ. 17 gennaio 1996, n. 364 e Cass. civ. 21 luglio 2000, n. 9582.

4 C. Grassetti, in *Commentario di diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 1992 a cura di Cian, Oppo, Trabucchi, pag. 682.

5 M. Sesta, *Manuale di diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 2021, pag. 166.

La giurisprudenza abbraccia, da tempo, una interpretazione soggettiva della intollerabilità della convivenza basata sul presupposto che l'intera vicenda matrimoniale deve rispondere al principio del consenso, rilevante non solo nel momento della stipulazione del vincolo, ma anche successivamente per la sua sopravvivenza. Dunque, è sufficiente che uno solo dei coniugi non voglia continuare il percorso matrimoniale, anche per una sua disaffezione nei confronti dell'altro perché possa dirsi che la convivenza non è più tollerabile e perché possa essere pronunciata la separazione.

GIURISPRUDENZA

«Il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda, costituendo esercizio di un suo diritto, non può costituire ragione di addebito».

■ Cass. civ. 29 aprile 2015, n. 8713

La Corte di cassazione non ha mancato di sottolineare che la presentazione stessa del ricorso per separazione e il comportamento processuale delle parti nel momento in cui il presidente tenta la conciliazione dei coniugi, sono già di per sé elementi sufficienti a far ritenere non più tollerabile la convivenza. Del resto, sarebbe ben difficilmente conciliabile con il principio di autodeterminazione del singolo il fatto che un ricorso per separazione personale dei coniugi venisse respinto perché l'autorità giudiziaria non ha ravvisato ragioni oggettive che rendano inevitabile una separazione.

Nella prassi, dunque, i tribunali italiani accolgono sempre e senza alcuna riserva la domanda di separazione. Nella maggior parte dei casi anche il tentativo di conciliazione dei coniugi a cui il presidente è tenuto (cfr. *infra*, capitolo 7, § 5.1) è interpretato in maniera, a dir poco, formale. Di conseguenza quella che teoricamente è la domanda principale di un ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi si risolve in una petizione di diritto, perché non si instaura in realtà alcun contenzioso in relazione a tale domanda. La domanda viene accolta sulla base di una motivazione che è spesso una mera clausola di stile.

PRASSI

Nella prassi dei nostri tribunali si possono individuare situazioni ricorrenti in presenza delle quali è stata riconosciuta l'intollerabilità della convivenza:

- la circostanza che i coniugi fossero separati di fatto al momento della domanda di separazione o che, malgrado la celebrazione del matrimonio, tra essi non si fosse mai instaurata una comunione di vita;
- il venir meno della *affectio coniugalis*, ovvero la cessazione dei sentimenti reciproci di affetto che caratterizzano il vincolo coniugale;
- una persistente incomprensione;
- l'incompatibilità di carattere;
- l'incomprensione tra i coniugi derivante dalla dipendenza di entrambi dalle rispettive famiglie d'origine;
- l'infedeltà coniugale;

- le accuse che le parti si sono rivolte reciprocamente dimostrando essere definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale prima esistente tra le stesse;
- la dipendenza dall'alcol o da sostanze stupefacenti di uno dei coniugi;
- la diversità di credo religioso o la conversione di uno dei coniugi ad una diversa fede religiosa;
- l'interruzione della gravidanza effettuata dalla moglie senza il consenso del marito (caso in cui è stato tuttavia negato l'addebito);
- la malattia del coniuge, con riferimento al coniuge malato di mente che si rifiuta di sottoporsi alle cure, ancorché con la specificazione che la malattia deve accompagnarsi alla violazione dei doveri coniugali;
- le violenze fisiche perpetrate a danno di un coniuge da parte dell'altro.

1.2 *Il grave pregiudizio all'educazione della prole*

Altra circostanza che secondo l'art. 151 c.c. legittima la separazione è il verificarsi di fatti che rechino grave pregiudizio all'educazione della prole. Si tratta di una causa di separazione che ha trovato scarsa applicazione nella prassi dei tribunali.

In dottrina taluno ha negato persino che il pregiudizio all'educazione della prole debba considerarsi come autonoma causa e fondamento della separazione personale fra i coniugi: essa rilevarebbe, infatti, come manifestazione e come causa dell'intollerabilità della convivenza⁶.

Fra le rare pronunce giurisprudenziali si segnala un arresto della Suprema Corte⁷ secondo cui il pregiudizio all'educazione della prole si tradurrebbe, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti del figlio, anche in una violazione dell'obbligo di concordare con l'altro coniuge l'indirizzo della vita familiare.

GIURISPRUDENZA

«Il dovere che entrambi i coniugi hanno di mantenere, istruire ed educare la prole, sancito dall'art. 147 c.c., non impone obblighi soltanto nei confronti dei figli, ancorché costoro siano ovviamente i primi beneficiari del dovere stabilito dal legislatore a carico dei coniugi. L'art. 144 stabilisce infatti l'obbligo per i coniugi di concordare tra di loro l'indirizzo della vita familiare, sì che le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli non possono che essere adottati d'intesa tra i coniugi. Un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell'altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido, può tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli, anche nella violazione dell'obbligo nei confronti dell'altro coniuge di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per l'altro coniuge, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c. Ove tale condotta si protragga e persista nel tempo, aprendo una frattura tra un coniuge e i figli ed obbligando l'altro coniuge a schierarsi a difesa di costoro, essa può divenire fonte d'intollerabilità della convivenza».

■ Cass. civ. 2 settembre 2005, n. 17710

Va segnalato, per inciso, che situazioni pregiudizievoli all'educazione della prole che dovessero emergere nell'ambito di un procedimento per la separazione dei coniugi portano all'assunzione, da parte del tribunale, di provvedimenti a tutela dei minori. Anche i provvedimenti

6 A. e M. Finocchiaro, *Diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 1984, pag. 492.

7 Cass. civ. 2 settembre 2005, n. 17710.

più gravi, quali la sospensione e la decadenza dalla responsabilità genitoriale potranno essere pronunciati dal giudice della separazione (o del divorzio) se il relativo procedimento viene azionato prima che si attivi la competenza del tribunale per i minorenni secondo la formulazione dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione al codice civile successiva alla novella del 2012.

LEGGE

Art. 38, disposizioni di attuazione al codice civile: «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

2. L'addebito

Va ricordato che prima dell'introduzione del divorzio nel 1970 e prima della riforma del diritto di famiglia nel 1975 l'ordinamento italiano ammetteva solo la separazione consensuale e la separazione per colpa. Questo significa che, se non veniva raggiunto un accordo in base al quale la separazione veniva chiesta da entrambi, un coniuge non aveva la possibilità di separarsi, se non in presenza di situazioni assai gravi dettagliatamente elencate nel codice civile: adulterio del marito o della moglie, volontario abbandono del coniuge, minacce e ingiurie gravi nei confronti del coniuge, mancata fissazione della residenza da parte del marito, condanna penale superiore ai cinque anni di reclusione ecc. La separazione «per il solo consenso dei coniugi» – come recitava l'art. 158 c.c. nella sua originaria formulazione – non aveva effetto senza l'omologazione del tribunale. Dunque, in assenza di gravi ragioni non era possibile ottenere nei confronti e contro la volontà dell'altro coniuge la separazione la quale costituiva, per tanto, la reazione dell'ordinamento alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio da parte di uno dei due contraenti. Il semplice, oggettivo fallimento dell'unione coniugale non trovava rimedio in un ordinamento autoritario e poco sensibile ai diritti dei singoli. Dunque, la separazione giudiziale dei coniugi presupponeva la colpa.

2.1 I presupposti

Dopo la rivoluzione copernicana costituita dalla riforma del diritto di famiglia, non esiste più nel nostro ordinamento la colpa nella separazione. Tuttavia, quello fra i coniugi che ritiene il fallimento dell'unione matrimoniale riconducibile a scelte, condotte o atteggiamenti dell'altro può domandare che la separazione sia addebitata a quest'ultimo. La domanda di addebito è dunque eventuale ed accessoria alla domanda principale avente ad oggetto la separazione.

LEGGI

Secondo l'art. 151, comma 2, c.c. «il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi è addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».

Poiché la domanda deve essere introdotta da una delle parti, spetta al richiedente dimostrare che il coniuge è venuto meno in maniera grave ai doveri connessi allo stato coniugale. Non solo, è richiesto anche che la violazione dei doveri matrimoniali da parte di un coniuge e l'intollerabilità della convivenza siano legati da un nesso causale nel senso che l'intollerabilità della convivenza sia l'effetto della violazione.

GIURISPRUDENZA

«La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero sia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito».

■ *Cass. civ. 27 giugno 2006, n. 14840*

Anche tale nesso causale deve essere provato da chi chiede l'addebito⁸. Tuttavia, in presenza di condotte particolarmente gravi e oggettivamente intollerabili si presume che tale comportamento abbia portato alla fine del matrimonio e spetta semmai al coniuge autore della violazione provare che l'unione affettiva e morale degli sposi era già finita per altra causa. Per tanto, qualora la violazione si verifichi in un contesto di crisi coniugale già in atto, non potrà darsi luogo all'addebito della separazione, non essendo riscontrabile il predetto nesso di causalità⁹.

L'addebito della separazione è stato escluso qualora il venir meno ai doveri nascenti dal matrimonio si inserisca in una situazione interpersonale già pesantemente e irrimediabilmente compromessa talché i rapporti personali fra i coniugi siano già ridotti al solo fatto di condividere la stessa abitazione¹⁰. A maggior ragione non possono essere presi in considerazione, ai fini dell'addebito, fatti accaduti successivamente all'instaurarsi di una separazione di fatto¹¹.

Il principio dell'irrelevanza ai fini dell'addebito di comportamenti che non siano la causa dell'intollerabilità della convivenza è stato portato alle sue estreme conseguenze dalla Corte di legittimità che ha affermato che non dà luogo ad addebito il comportamento del marito che, allo scopo di costringere la moglie a lasciare la casa comune e ad accettare condizioni di separazio-

8 Cass. civ. 5 agosto 2020, n. 16691; Cass. civ. 28 maggio 2019, n. 14591.

9 Cass. civ. 10 febbraio 2015, n. 2576; Cass. civ. 20 agosto 2014, n. 18074; Cass. civ. 18 novembre 2013, n. 25843; Cass. civ. 20 aprile 2011, n. 9074; Cass. civ. 8 giugno 2009, n. 13185; Cass. civ. 28 maggio 2008, n. 14042; Cass. civ. 20 settembre 2007, n. 19450.

10 Cass. civ. 27 giugno 1997, n. 5762; Cass. 11 giugno 2005, n. 12333; Corte App. Roma 29 maggio 2018.

11 Cass. civ. 18 marzo 1999, n. 2444.

ne inadeguate, tenga nei confronti di quest'ultima atteggiamenti persecutori qualora manchi la prova rigorosa della rilevanza causale di tali comportamenti rispetto alla intollerabilità della convivenza, ovvero al grave pregiudizio per la prole, ben potendo gli atti persecutori costituire la conseguenza e non la causa della crisi familiare già in atto¹².

La valutazione dell'esistenza o meno del nesso causale fra la condotta di uno dei coniugi e la fine dell'unione coniugale dovrà essere condotta dal giudice di merito sulla base di un accertamento rigoroso e di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi¹³. È possibile, infatti, che la violazione dei doveri coniugali dell'uno trovi causa in una condotta analoga o persino più grave tenuta precedentemente dall'altro. Dunque, il giudice non dovrà limitarsi a valutare atomisticamente il comportamento di uno solo dei coniugi, ma dovrà valutare il complesso dei rapporti interpersonali all'interno del matrimonio. Nel valutare il comportamento riprovevole del coniuge, non si potrà prescindere dall'esaminare anche la condotta dell'altro, procedendo ad una valutazione globale e comparativa, al fine di individuare se il comportamento censurato non sia solo l'effetto di una frattura coniugale già verificatasi.

GIURISPRUDENZA

«In tema di separazione personale dei coniugi, l'indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla addebitabilità – che è riservata al giudice del merito e, se sorretta da congrua motivazione, non è censurabile in Cassazione – non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura (che possono essere anche successivi al verificarsi della situazione di intollerabilità della convivenza e possono incidere sul giudizio di addebitabilità quale causa concorrente alla definitiva rottura) ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo; ne consegue che la violazione del dovere di fedeltà può non giustificare, da sola, la pronuncia di separazione con addebito al coniuge adultero».

■ *Cass. civ. 30 gennaio 1992, n. 961*

Non sono mancate sentenze che hanno dichiarato la separazione addebitabile ad entrambi i coniugi, ovviamente sul presupposto che entrambi abbiano formulato la relativa domanda. Infatti, la violazione dei doveri coniugali operata da uno di essi come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto potrà risultare giustificata purché non si traduca in una violazione di norme imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza. Diversamente, una trasgressione grave dei doveri coniugali, pur se reattiva rispetto al comportamento dell'altro coniuge, dovrà essere valutata come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di addebito a carico di entrambi i coniugi¹⁴. Nella maggior parte dei casi, comunque, la giurisprudenza di legittimità ha considerato la separazione addebitabile a quello fra i coniugi che, pur in una situazione di reciproca mancanza, ha aggredito e leso diritti fondamentali dell'altro.

¹² Cass. civ. 19 giugno 2014, n. 13983.

¹³ Cass. civ. 23 marzo 2017, n. 7469; Cass. civ. 19 luglio 2010, n. 16873; Cass. civ. 2 settembre 2005, n. 17710; Cass. civ. 14 novembre 2001, n. 14162.

¹⁴ Cass. civ. 12 gennaio 2000, n. 279.

ESEMPIO

Sono state considerate giusta causa di addebito, senza possibilità di comparazione se non rispetto a comportamenti omogenei, le seguenti condotte:

- l'aver usato nei confronti del coniuge violenza fisica compromettendone l'integrità anche morale e sociale;
- l'aver impedito alla moglie di frequentare un corso professionale rifiutandole ogni finanziamento al riguardo, utilizzando violenza fisica, nonché ostacolando i suoi rapporti con la famiglia di origine;
- l'aver aggredito la moglie verbalmente e fisicamente, anche in presenza di terze persone, ed anche in stato di ubriachezza, mentre è stata respinta la domanda riconvenzionale di addebito avanzata dal marito che cercava di valorizzare a questo scopo la malattia della moglie e il fatto che ella si fosse appropriata di denaro depositato sul suo conto corrente;
- l'aver il marito, sia pur in una situazione di gravissima conflittualità, aggredito e minacciato di morte la moglie e i figli;
- l'aver rifiutato per un lungo periodo (sette anni) di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge arrecando in questo modo una «offesa gravissima alla dignità e alla personalità del partner, cui possono derivare danni irreversibili sul piano dell'equilibrio psicofisico».

In un'occasione la Corte di cassazione ha affermato che il rifiuto prolungato di intrattenere rapporti sessuali con l'altro coniuge è causa di addebito¹⁵. Tale ultima decisione appare in verità anacronistica laddove considera l'intrattenere rapporti sessuali con il coniuge un obbligo derivante dal matrimonio e rifiuta di comparare tale "mancanza" ai comportamenti dell'altro coniuge.

Una parte della dottrina richiede, inoltre, che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio sia commessa dal coniuge con colpa, sostenendo non sia possibile pronunciare l'addebito se, ad esempio, il coniuge è affetto da patologie fisiche o psichiche che lo inducono, suo malgrado, ad un certo comportamento¹⁶. Ugualmente è stato escluso l'addebito laddove la condotta del coniuge volta ad imporre i propri particolari principi o la propria particolare mentalità, pur in sé criticabili, resti nell'ambito delle peculiarità caratteriali senza integrare violazione dei doveri che discendono dal matrimonio¹⁷.

La giurisprudenza ormai consolidata¹⁸ afferma che la violazione dei doveri che nascono dal matrimonio, oltre che fondamento di una pronuncia di addebito della separazione, può essere un fatto illecito, fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c., che quindi obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno. Il risarcimento può essere esteso anche ai danni non patrimoniali nel caso in cui – secondo il noto orientamento che da tempo si è affermato nella giurisprudenza di legittimità¹⁹ – il fatto leda un diritto costituzionalmente tutelato del coniuge che subisce la violazione.

La Corte di cassazione si è trovata quindi a precisare che l'addebito, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extra-contrattuale ex art. 2043. Di conseguenza, il risarcimento del

¹⁵ Cass. civ. 6 novembre 2012, n. 19112.

¹⁶ E. Zanetti Vitali, *La separazione personale dei coniugi*, in *Commentario al codice civile* fondato da P. Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 109; L. Lenti e L. Oliviero, *La separazione con addebito*, in *Separazione e divorzio* diretto da G. Ferrando, Utet, Torino, 2003, pag. 312.

¹⁷ Cass. civ. 8 agosto 1990, n. 8013.

¹⁸ Cass. civ. 1° giugno 2012, n. 8862; Cass. civ. 15 settembre 2011, n. 18853. Si veda anche Cass. civ. 10 maggio 2005, n. 9801 che ha riconosciuto la responsabilità civile e il conseguente obbligo di risarcire il danno di colui il quale contragga matrimonio tacendo al *partner* l'esistenza, a lui nota, di una patologia che provochi la sua incapacità *coeundi*.

¹⁹ Per tutte, Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972.

danno sarà possibile solo qualora i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrino già autonomamente gli estremi dell'illecito extra-contrattuale²⁰.

GIURISPRUDENZA

«Il danno non patrimoniale da adulterio è risarcibile solo in presenza della lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto, e purché la lesione superi la soglia della tollerabilità».

■ Cass. civ. 7 marzo 2019, n. 6598

2.2 La violazione del dovere di fedeltà

Rispetto alle domande di addebito formulate nelle aule dei nostri tribunali è possibile delineare una casistica che vede l'infedeltà del coniuge fra i primi posti.

In linea di massima, tuttavia, perché il tradimento possa essere considerato tale da giustificare una pronuncia di addebito è necessario che sia grave e ripetuto.

GIURISPRUDENZA

«L'obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l'armonia interna tra essi (in tale ambito, la fedeltà sessuale è soltanto un aspetto, ma sicuramente assai rilevante). Quanto all'addebito, esso sussiste se vi siano violazioni degli obblighi matrimoniali, di regola gravi e ripetute, che diano causa all'intollerabilità della convivenza (ciò anche per l'obbligo di fedeltà, come per qualsiasi altro obbligo coniugale)».

■ Cass. civ. 1° giugno 2012, n. 8862

Di conseguenza è stato considerato rilevante ai fini dell'addebito l'esercizio del meretricio da parte di uno dei coniugi²¹, e, da parte della giurisprudenza di merito, il fatto che uno dei coniugi avesse intrattenuto rapporti omosessuali o il fatto che la moglie avesse concepito un figlio con un altro uomo. Da segnalare, a proposito di omosessualità, che la più recente giurisprudenza di merito ha respinto la domanda di addebito nei confronti della moglie che, pur intrattenendo (in forma riservata) una relazione omosessuale, causa della rottura del matrimonio, «non aveva coscienza e volontà di violare i doveri coniugali»²².

Ai fini della pronuncia dell'addebito non è necessario che la persona coniugata instauri una relazione amorosa con un terzo, essendo sufficienti anche gli insistenti approcci che un coniuge abbia posto in essere nei confronti di un terzo, pur senza successo²³.

È dibattuto se possa comportare pronuncia di addebito la relazione platonica che uno dei coniugi abbia instaurato con una terza persona. L'addebito è stato escluso in presenza di una relazione intrattenuta esclusivamente mediante contatti telefonici e via internet, priva delle caratteristiche di una relazione adulterina e, comunque, non tradotta in contegni of-

20 Cass. civ. 6 agosto 2020, n. 16740.

21 Cass. civ. 19 settembre 2006, n. 20256.

22 Trib. Milano, 19 marzo 2014.

23 Cass. civ. 22 settembre 2008, n. 23939.